SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 ottobre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 agosto 2023.

Modifica del soggetto attuatore dell'intervento 1 «Sottovia piazza Pia», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023. (Ordinanza n. 15).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche e integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

al comma 425-*bis*, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge art. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dispone che in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma;

al comma 426, stabilisce che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 che, al comma 1, ha attribuito al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, di cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot. n. RM/2022/242;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, pubblicato in data 14 giugno 2023, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modifiche

e integrazioni, ha approvato il Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato»), includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

Atteso che l'art. 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 dispone che:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nel menzionato allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali;

2. Il Commissario, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, è autorizzato a disporre una diversa indicazione dei soggetti responsabili delle funzioni di cui al precedente art. 5, previa informativa alla Cabina di coordinamento, nei casi per i quali la variazione, anche per effetto di modifiche del quadro normativo vigente, sia richiesta e concordata fra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.

3. Entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, il Programma dettagliato degli interventi di cui all'allegato 1 può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 422 della legge 234 del 2021.

4. A decorrere dalla data di registrazione alla Corte dei conti, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, fatti salvi gli effetti prodotti e i procedimenti già avviati sulla scorta del provvedimento qui sostituito».

Atteso, altresì, che:

l'intervento n. 1 «Sottovia piazza Pia», indicato come essenziale e indifferibile nel Programma dettagliato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'art. 31 del citato decreto-legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 41/2023, è considerato uno degli interventi simbolo del complesso del suddetto Programma;

l'intervento in questione prevede infatti la realizzazione di una complessa opera di riqualificazione stradale con la costruzione del sottopasso nell'area di piazza Pia, al fine di realizzare in superficie un corridoio pedonale che vada a congiungere Castel Sant'Angelo con via della Conciliazione, fino alla Basilica di San Pietro in Vaticano;

in ragione di questa particolarità e rilevanza del contesto urbano limitrofo all'area vaticana, l'intervento in oggetto deve concludersi in tempi coerenti con il regolare svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025, nei modi e nei tempi definiti dal Programma dettagliato;

Dato atto che:

il richiamato comma 425-*bis* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 consente al Commissario straordinario di disporre, con ordinanza da adottarsi ai sensi del comma 425 del medesimo art. 1 della legge citata, che la realizzazione di alcuni interventi, fra i quali è annoverato quello oggetto del presente provvedimento, avvenga secondo le procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del predetto comma 425-*bis*;

il Commissario straordinario, in relazione alla realizzazione dell'intervento «Sottovia di piazza Pia», con ordinanza n. 13 del 21 aprile 2023 ha dato attuazione alle disposizioni di accelerazione e facilitazione procedurale, di cui al più volte richiamato comma 425-*bis* dell'art. 1 della legge n. 234/2021, in ragione della necessità, incompatibile con i tempi procedurali e tecnico-amministrativi ordinari, di ultimare entro la data di apertura dell'Anno Giubilare 2025 i relativi lavori non potendosi in alcun modo mantenere sulle aree interessate dall'intervento *de quo* la presenza di cantieri che possano renderle non accessibili o pienamente utilizzabili;

Considerato che:

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 individuano Roma Capitale quale soggetto attuatore dell'intervento n. 1 «Sottovia di piazza Pia», incluso nel Programma dettagliato;

per una celere realizzazione dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 5 agosto 2022, n. 108 in combinato disposto con l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni Roma Capitale ha sottoscritto con Anas S.p.a. una convenzione, recante il prot. n. QN/62213 del 28 marzo 2023, sulla base della quale, tra l'altro:

Anas S.p.a. assicura le funzioni di Centrale di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, provvedendo alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) ed alla aggiudicazione dei relativi appalti, nonché alla stipula ed esecuzione dei contratti per conto di Roma Capitale, nei limiti delle risorse assegnate ed impegnate e nel rispetto della progettazione approvata;

Roma Capitale assume l'impegno di provvedere alla convocazione della Conferenza di servizi e ad assicurare il necessario supporto per lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione e la gestione del procedimento amministrativo;

con nota dell'Anas S.p.a. recante prot. n. 228758 del 27 marzo 2023, acquisita in pari data dal Dipartimento coordinamento sviluppo infrastruttu-

re e manutenzione urbana di Roma Capitale al prot. n. QN/61918, Anas S.p.a. ha consegnato il PFTE completo di tutti gli elaborati utili ai fini della indizione da parte di Roma Capitale della Conferenza di servizi;
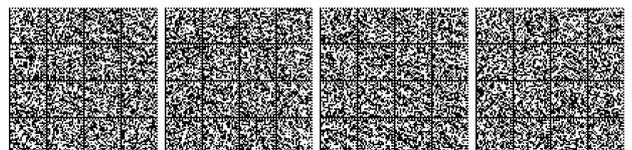
il predetto Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, con nota prot. n. QN/64893 del 31 marzo 2023, ha provveduto alla convocazione della Conferenza dei servizi decisoria *ex* art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 31, comma 6 del decreto-legge n. 13/2023, convertito nella legge n. 41/2023, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta archeologico sull'intervento;

con determinazione dirigenziale n 670 del 18 maggio 2023 del suddetto Dipartimento, è stata dichiarata la conclusione positiva della predetta Conferenza di servizi;

Roma Capitale, con deliberazione della Giunta capitolina n. 180 del 25 maggio 2023, ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico economico dell'intervento;

Considerato, altresì, che:

stante l'ormai prossimo l'avvio della fase esecutiva dell'intervento «Sottovia di piazza Pia», assume rilevanza, sotto il profilo dell'efficacia dell'azione amministrativa e del rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, la circostanza che la suddetta convenzione attuativa, approvata con deliberazione della Giunta capitolina n. 90 del 20 marzo 2023 e sottoscritta tra le parti in data 28 marzo 2023, prevede un articolato processo di gestione finanziaria dell'intervento *de quo*, con il trasferimento preventivo delle risorse economiche dalla società Giubileo 2025 a Roma Capitale (ai sensi della Convenzione finanziaria sottoscritta tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 in data 15 maggio 2023 di cui al prot. DG4568/2023), ed il successivo pagamento dei corrispettivi da parte di Roma Capitale nei confronti di Anas S.p.a.;

a tale duplice fase finanziaria è necessariamente associata una duplicazione delle fasi di rendicontazione e, segnatamente, prima da parte di Anas nei confronti di Roma Capitale e, successivamente, da parte di quest'ultima nei confronti di società Giubileo 2025;

le complesse fasi tecnico-amministrative, che caratterizzano la gestione economico-finanziaria sopra descritta, possono comportare, durante la fase esecutiva, il rischio di una sensibile dilatazione dei tempi di realizzazione effettiva dell'intervento, con la possibilità di eccessiva esposizione finanziaria delle parti e di un'insostenibile dilatazione dei tempi del cronoprogramma;

Roma Capitale e Anas S.p.a. hanno, pertanto, concordemente stabilito di procedere ad una modifica del soggetto attuatore dell'intervento, trasferendo la predetta funzione da Roma Capitale ad Anas S.p.a.;

a tal fine, con verbale intervenuto tra Roma Capitale - Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, Anas S.p.a. Struttura territoriale Lazio, e Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, recante il protocollo n. QN/147554 del 13 luglio 2023, concordemente è stato dato atto dell'opportunità di procedere alla modifica del soggetto attuatore dell'intervento *de quo*, trasferendo la funzione da Roma Capitale ad Anas S.p.a., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

Preso atto:

delle risultanze del su richiamato verbale, prot. n. QN/2023/147554, ed in ragione della necessità e urgenza di ultimare nei tempi dovuti l'intervento 1 «Sottovia di piazza Pia» del Programma dettagliato si ritiene opportuno disporre, con il presente provvedimento, l'attribuzione della funzione di soggetto attuatore dell'intervento in oggetto in favore di Anas S.p.a.;

Dato atto:

dell'avvenuta informativa sulla modifica del soggetto attuatore dell'intervento in oggetto effettuata dal Commissario straordinario nel corso della riunione del 2 agosto 2023 della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1. Con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge, n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, pubblicato il 14 giugno 2023, la modifica del soggetto attuatore dell'Intervento 1 «Sottovia di piazza Pia», incluso nel Programma dettagliato trasferendo la funzione da Roma Capitale ad Anas S.p.a. - Struttura territoriale Lazio.

2. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni.

3. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella specifica sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 7 agosto 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

23A05912

ORDINANZA 31 agosto 2023.

Modifica del soggetto attuatore dell'intervento n. 62 «Pedonalizzazione di via della Conciliazione», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023. (Ordinanza n. 16).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

al comma 425-*bis*, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dispone che in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma;

al comma 426, stabilisce che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 che, al comma 1, ha attribuito al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal commissario, di cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot. n. RM/2022/242;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, pubblicato in data 14 giugno 2023, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «programma dettagliato»), includendo nel predetto programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022.

Atteso che l'art. 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 dispone che:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per cia-

scun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari nonché a seguito di informativa alla cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nel menzionato allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali;

2. Il Commissario, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, è autorizzato a disporre una diversa indicazione dei soggetti responsabili delle funzioni di cui al precedente art. 5, previa informativa alla cabina di coordinamento, nei casi per i quali la variazione, anche per effetto di modifiche del quadro normativo vigente, sia richiesta e concordata fra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.

3. Entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, il programma dettagliato degli interventi di cui all'allegato 1 può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 422 della legge n. 234 del 2021.

4. A decorrere dalla data di registrazione alla Corte dei conti, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, fatti salvi gli effetti prodotti e i procedimenti già avviati sulla scorta del provvedimento qui sostituito».

Atteso, altresì che:

l'area oggetto dell'intervento n. 62 «Pedonalizzazione di via della Conciliazione», indicato come essenziale e indifferibile nel programma dettagliato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, si trova in adiacenza con quella riguardante l'intervento n. 1 «Sottopasso piazza Pia», quest'ultimo espressamente indicato, al comma 6 dell'art. 31 del decreto-legge 13 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile 2023, n. 41, tra gli interventi simbolo del complesso del suddetto programma;

l'intervento n. 62 prevede la realizzazione di un percorso pedonale «protetto», con lo scopo di agevolare il flusso dei pellegrini e di garantire che lo stesso si svolga in piena sicurezza;

l'intervento n. 62 si pone, quindi, in una posizione di inscindibile dialogo architettonico-strutturale con quello di piazza Pia, il cui soprassuolo sarà trasformato in un camminamento che si congiungerà con la via della Conciliazione, realizzando un unico corridoio pedonale che andrà a congiungere Castel Sant'Angelo con la Basilica di San Pietro in Vaticano;

per quanto sopra, i due interventi necessitano di un costante coordinamento operativo fin dalle fasi iniziali della loro realizzazione, ovvero dalla loro cantierizzazione fino al loro completamento, al fine di garantire, anche sotto il profilo della cadenza temporale delle lavorazioni, coerenza e sicurezza nello svolgimento delle attività dei due cantieri, al fine di concludere entrambe le opere in tempi coerenti con il regolare svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025, nei modi e nei tempi definiti nel dettaglio dal programma dettagliato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023.

Dato atto che:

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 individuano Roma Capitale quale soggetto attuatore degli interventi n. 1 «Sottovia di piazza Pia» e n. 62 «Pedonalizzazione di via della Conciliazione», inclusi nel programma dettagliato di cui all'allegato 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

con verbale intervenuto tra Roma Capitale - Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, ANAS S.p.a. - Struttura territoriale Lazio e ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, recante il protocollo n. QN/147554 del 13 luglio 2023, al fine di garantire una coerenza progettuale ed architettonica, oltre che un coordinamento sostanziale sotto il profilo dei tempi di esecuzione degli interventi sopra menzionati di piazza Pia e di via della Conciliazione, è stata concordemente valutata l'opportunità di procedere alla modifica della funzione di soggetto attuatore di entrambi gli interventi, trasferendo la predetta funzione da Roma Capitale ad ANAS S.p.a., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

con ordinanza rep. n. 15 del 7 agosto 2023, il Commissario straordinario ha conseguentemente disposto la modifica del soggetto attuatore dell'intervento n. 1 «Sottovia di piazza Pia», incluso nel programma dettagliato trasferendo la funzione da Roma Capitale ad ANAS S.p.a. - Struttura territoriale Lazio.

Preso atto delle risultanze del su richiamato verbale, prot. n. QN/2023/147554, ed in ragione della necessità e urgenza, al pari di quanto già rilevato rispetto all'intervento n. 1 «Sottovia di piazza Pia», di ultimare nei tempi dovuti anche l'intervento n. 62 «Pedonalizzazione di via della Conciliazione» del programma dettagliato si ritiene opportuno disporre, con il presente provvedimento, l'attribuzione della funzione di soggetto attuatore dell'intervento in oggetto in favore di ANAS S.p.a..

Dato altresì atto dell'avvenuta informativa rispetto alla modifica del soggetto attuatore dell'intervento in oggetto effettuata dal Commissario straordinario nel corso della riunione del 2 agosto 2023 della cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021.

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1. con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, pubblicato il 14 giugno 2023, la modifica del soggetto attuatore dell'intervento 62 «Pedonalizzazione di via del-

la Conciliazione», incluso nel programma dettagliato di cui all'allegato 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, trasferendo la funzione da Roma Capitale ad ANAS S.p.a. - Struttura territoriale Lazio;

2. la trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella specifica sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 31 agosto 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

23A05913

ORDINANZA 7 settembre 2023.

Modifica del soggetto attuatore dell'intervento n. 72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023. (Ordinanza n. 17).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 425-*bis*, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge art. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dispone che in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma;

al comma 426, stabilisce che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 che, al comma 1, ha attribuito al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto

di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, di cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot. n. RM/2022/242;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, pubblicato in data 14 giugno 2023, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato»), includendo nel predetto programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022.

Atteso che:

l'art. 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 dispone che:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nel menzionato allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali;

2. Il Commissario, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, è autorizzato a disporre una diversa indicazione dei soggetti responsabili delle funzioni di cui al precedente art. 5, previa informativa alla Cabina di coordinamento, nei casi per i quali la variazione, anche per effetto di modifiche del quadro normativo vigente, sia richiesta e concordata fra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;

3. Entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, il programma dettagliato degli interventi di cui all'allegato 1 può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 422 della legge 234 del 2021;

4. A decorrere dalla data di registrazione alla Corte dei conti, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, fatti calvi gli effetti prodotti e i procedimenti già avviati sulla scorta del provvedimento qui sostituito»;

Considerato che:

il citato decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 giugno 2023, come già previsto nel precedente decreto del Presidente del consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, indica Roma Capitale quale soggetto attuatore dell'intervento n.72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata» - Macro ambito: Riqualificazione e valorizzazione – Ambito: Riqualificazione dei luoghi giubilari - incluso nel programma dettagliato degli interventi connessi con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

le opere in oggetto si prefiggono lo scopo di completare l'intervento già finanziato nell'ambito del decreto ministeriale n. 264/2011 grazie al quale è stata realizzata la viabilità relativa allo svincolo Torrenova - Tor Vergata e di realizzare tutta la viabilità complementare allo svincolo autostradale realizzato in precedenza in maniera da rendere funzionale il collegamento con l'area di Tor Vergata che sarà deputata allo svolgimento di eventi giubilari e civici, e, al contempo, di migliorare l'accesso all'ateneo di Tor Vergata e, in particolare, al Policlinico universitario;

in ragione di questa particolarità e rilevanza, l'intervento in oggetto deve concludersi in tempi coerenti con il regolare svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025, nei modi e nei tempi definiti nel dettaglio dal programma;

Considerato, altresì, che:

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e il successivo decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 giugno 2023 individuano Roma Capitale quale soggetto attuatore dell'intervento n. 72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata», incluso nel programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo 2025;

per una celere realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 108/2022 in combinato disposto con l'art. 15 della legge n. 241/1990, Roma Capitale ha sottoscritto con ANAS S.p.a. una convenzione - prot. QN 94528/2023 – del 17 maggio 2023, sulla base della quale ANAS S.p.a. assicura le funzioni di Centrale di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, provvedendo alla redazione del progetto definitivo-esecutivo ed alla aggiudicazione dei relativi appalti, nonché alla stipula ed esecuzione dei contratti per conto di Roma Capitale, nei limiti delle risorse assegnate ed impegnate e nel rispetto della progettazione approvata, mentre Roma Capitale si impegna a convocare la Conferenza di servizi e ad assicurare il necessario supporto per lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione e la gestione del procedimento amministrativo;

con nota acquisita con prot. QN 103908 del 24 maggio 2023, ANAS S.p.a. ha consegnato a Roma Capitale il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati utili ai fini della indizione da parte di Roma Capitale della Conferenza di servizi, ed in particolare ANAS S.p.a. ha ritenuto, data la natura dell'intervento, procedere con l'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva;
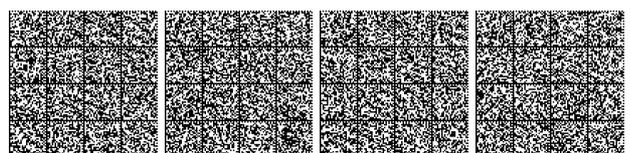
il Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana con nota Prot. QN/2023/105732 del 27 maggio 2023 ha pertanto convocato la Conferenza dei servizi decisoria *ex* art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta archeologico sull'intervento;

L'indizione della Conferenza di servizi è stata estesa al Ministero per le infrastrutture e i trasporti e ad autostrade per l'Italia con la nota QN/2023/ /0129244 del 28 giugno 2023, la quale ha presentato una richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte di Autostrade per l'Italia, acquisita al protocollo del Dipartimento CSIMU al numero QN/2023/139113 del 7 luglio 2023;

Il Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana con nota prot. QN/2023/147267 del 12 luglio 2023 ha sospeso i termini della Conferenza di servizi, per consentire ad ANAS S.p.a. di produrre le necessarie integrazioni;

nel novero degli elaborati progettuali predisposti da ANAS S.p.a. è presente il piano particellare che individua le aree necessarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per le quali risulta necessario attivare la procedura di esproprio ai sensi dell'art. 19 secondo comma decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" con l'adozione della relativa variante allo strumento urbanistico;

Rilevato, altresì, che

l'intervento in questione è considerato uno degli interventi fondamentali del complesso del programma dettagliato approvato, essendo l'area individuata quale possibile sede di eventi giubilari di grande affluenza e, conseguentemente, le opere debbono necessariamente concludersi in tempi coerenti con l'inizio delle celebrazioni del Giubileo 2025, previste per il dicembre 2024, lasciando le relative aree accessibili e pienamente utilizzabili;

Il rallentamento del procedimento di approvazione del progetto dovuto sia alla richiesta di integrazioni, sia alla necessità di procedere con le attività necessarie all'acquisizione delle aree per la realizzazione dell'opera, unito alla esigenza di procedere in modo tempestivo alla fase esecutiva dell'intervento, richiedono una azione che consenta di rispettare complessivamente il cronoprogramma previsto;

le attività necessarie per attivare la procedura di esproprio, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, coinvolgono strutture di Roma Capitale diverse dalla firmataria della convenzione citata prot. QN 94528/2023, che hanno rappresentato la difficoltà ad avviare il procedimento nelle tempistiche compresse legate alla realizzazione dell'intervento giubilare;

la Convenzione attuativa, approvata con DGC n. 90 del 20 marzo 2023 e sottoscritta tra le parti in data 28 marzo 2023, prevede, peraltro, un articolato processo di gestione finanziaria dell'intervento, con il trasferimento preventivo delle risorse economiche da società Giubileo 2025 a Roma Capitale (ai sensi della Convenzione finanziaria sottoscritta tra le parti), e successivamente il pagamento dei corrispettivi da Roma Capitale ad ANAS S.p.a.; a tale duplice fase finanziaria, resta associata necessariamente una duplicazione delle fasi di rendicontazione, e segnatamente da parte di ANAS nei confronti di Roma Capitale e successivamente da parte di quest'ultima nei confronti di società Giubileo 2025;

le complesse fasi tecnico-amministrative che caratterizzano la gestione economico-finanziaria sopra descritta possono comportare, particolarmente nella fase esecutiva, una sensibile dilatazione dei tempi di realizzazione effettiva dell'intervento, con possibilità di eccessiva esposizione finanziaria delle parti, e quindi con il rischio conseguente di produrre effetti negativi sul concreto rispetto dello stringente cronoprogramma di attuazione;

in ragione della necessità e urgenza di procedere con tempistiche serrate all'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 5, comma 6 della Convenzione sottoscritta dalle parti, recante prot. n. QN 94528 del 17 maggio 2023, ANAS potrà provvedere alla realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di completamento delle opere della «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata» mediante gli accordi quadro già contrattualizzati e già disponibili presso ANAS medesima;

Roma Capitale e Anas S.p.a., al fine di garantire una maggiore efficienza amministrativa, sia sotto il profilo delle procedure di acquisizione delle aree, sia dei tempi di esecuzione dell'intervento, hanno concordemente ritenuto di trasferire la funzione di soggetto attuatore dell'Intervento n. 72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata» da Roma Capitale a ANAS S.p.a. – Struttura territoriale Lazio, nel rispetto delle possibilità previste all'articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

che tale concorde volontà è stata confermata nel verbale tra Roma Capitale – Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, ANAS S.p.a. – Struttura territoriale Lazio, e Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, recante il protocollo n. QN 176007 del 5 settembre 2023;

in ragione della necessità e urgenza di ultimare nei tempi dovuti l'intervento 72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata» del programma dettagliato approvato con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 giugno 2023, preso atto di quanto concordato fra le parti nel verbale intervenuto tra Roma Capitale - Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, ANAS S.p.a. – Struttura territoriale Lazio, e Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, recante il protocollo n. QN 176007 del 5 settembre 2023, è opportuno disporre, con apposito
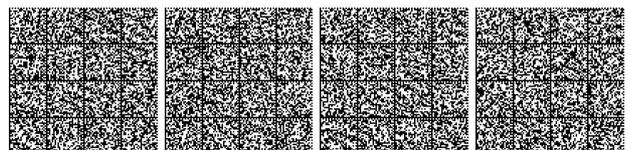
provvedimento, una diversa attribuzione della funzione di soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, in favore di ANAS S.p.a.;

Preso atto:

delle risultanze del su richiamato verbale, prot. n. QN/2023/176007, ed in ragione della necessità e urgenza di ultimare nei tempi dovuti l'intervento 72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata» del programma dettagliato, si ritiene opportuno disporre, con il presente provvedimento, l'attribuzione della funzione di soggetto attuatore dell'intervento in oggetto in favore di ANAS S.p.a.

Dato atto:

dell'avvenuta informativa sulla modifica del soggetto attuatore dell'intervento in oggetto effettuata dal Commissario straordinario nel corso della riunione del 2 agosto 2023 della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1. con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge, n. 234/2021 e successive modificazioni ed intergrazioni, in attuazione del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, pubblicato il 14 giugno 2023, la modifica del soggetto attuatore dell'Intervento 72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata», incluso nel programma dettagliato, trasferendo la funzione da Roma Capitale ad ANAS S.p.a. - Struttura territoriale Lazio;

2. l'espletamento di tutte le attività di esproprio da parte di ANAS in nome e per conto di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 11 e 16 del Testo unico decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

3. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella specifica sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 7 settembre 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

23A05914

ORDINANZA 11 ottobre 2023.

Modifica del soggetto attuatore dell'intervento n. 154 «Realizzazione casa del pellegrino nel palazzo del Seminario della Diocesi di Tivoli», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023. (Ordinanza n. 21).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche e integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

al comma 425-*bis*, introdotto dall'art. 31, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, dispone che in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma;

al comma 426, stabilisce che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 che, al comma 1, ha attribuito al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle Regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, di cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot. n. RM/2022/242;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, pubblicato in data 14 giugno 2023, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato, quale All.1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo, includendovi anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, il Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato»);

l'art. 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 che dispone che:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nel menzionato allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali;

2. Il Commissario, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, è autorizzato a disporre una diversa indicazione dei soggetti responsabili delle funzioni di cui al precedente art. 5, previa informativa alla Cabina di coordinamento, nei casi per i quali la variazione, anche per effetto di modifiche del quadro normativo vigente, sia richiesta e concordata fra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;

3. Entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, il Programma dettagliato degli interventi di cui all'allegato 1 può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 422 della legge 234 del 2021;

4. A decorrere dalla data di registrazione alla Corte dei conti, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, fatti salvi gli effetti prodotti e i procedimenti già avviati sulla scorta del provvedimento qui sostituito»;

Atteso che:

l'intervento 154, recante «Realizzazione casa del pellegrino nel palazzo del Seminario della Diocesi di Tivoli», considerato essenziale nel Programma dettagliato, si pone l'obiettivo della riqualificazione e valorizzazione del palazzo del Seminario, immobile di proprietà della Diocesi di Tivoli, per realizzare la Casa del Pellegrino;

trattasi di un edificio a vocazione ricettiva, attualmente in stato di abbandono ma che, con l'intervento proposto, potrà essere riqualificato e valorizzato ed essere quindi aperto alla ricezione - anche turistica – sia in occasione del Giubileo 2025 sia per tutte le occasioni future;

il progetto, compatibile con la struttura originaria, consente l'indispensabile restauro architettonico delle facciate, di alcuni interni e delle superfici dipinte, con particolare riferimento ai soffitti della Cappella di San Filippo Neri e della adiacente Sagrestia;

il progetto di cui all'intervento in oggetto prevede, inoltre, il restauro e il consolidamento strutturale, la ri-

qualificazione edilizia e l'adeguamento dell'originaria destinazione d'uso dell'edificio e della sua completa accessibilità, anche a persone con temporanei impedimenti motori o percettivi;

l'intervento, che non comporta ampliamenti delle superfici né demolizioni di volumi esistenti, prevede la realizzazione di sessanta camere doppie, tutte fornite di con servizi igienici - ai livelli superiori del fabbricato - e la collocazione dei servizi generali della Casa del Pellegrino negli spazi costruiti dagli ampliamenti del 1866 e del 1931;

Atteso, altresì, che:

la scheda dell'intervento 154, approvata con il Programma dettagliato, prevede quale amministrazione proponente la Diocesi di Tivoli - Seminario Vescovile, laddove la funzione di soggetto attuatore è assegnata alla società Giubileo 2025 S.p.a.;

con nota del 1° agosto 2023, acquisita in pari data al protocollo dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario al numero RM/2037, il sindaco di Tivoli comunicava che, per una più efficiente e razionale gestione della Casa del Pellegrino, era in corso di sottoscrizione una convenzione con la Diocesi di Tivoli - Seminario Vescovile per l'affidamento a titolo gratuito del palazzo del Seminario, oggetto dell'intervento *de quo*, rappresentando, altresì, l'opportunità di modificarne il Soggetto proponente affidando tale funzione al comune stesso;

il Vescovo di Tivoli e Palestrina, con nota prot. C/206/2023 del 7 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario al n. RM/2385, confermava la volontà della Diocesi di concedere in uso gratuito l'immobile denominato palazzo del Seminario al Comune di Tivoli chiedendo, contestualmente, la modifica del soggetto proponente dell'intervento giubilare in oggetto;

Preso atto che:

il Comune di Tivoli, con deliberazione della Giunta comunale n. 172 dell'8 settembre 2023, recante «Atto di indirizzo per l'uso del palazzo del Seminario, sito in piazza del Seminario 21, di proprietà dell'Ente seminario vescovile di Tivoli», ha dato mandato ai propri uffici di adottare gli atti necessari e conseguenti per la formalizzazione del comodato d'uso gratuito per l'immobile in questione con l'Ente seminario vescovile di Tivoli;

i lavori per la realizzazione della Casa del pellegrino nel palazzo del seminario della Diocesi di Tivoli dovranno necessariamente concludersi in tempi coerenti con le celebrazioni del Giubileo 2025, onde poter offrite un'adeguata accoglienza ai pellegrini;

con le note precedentemente richiamate, le parti interessate alla realizzazione dell'intervento n. 154 «Realizzazione casa del pellegrino nel palazzo del seminario della Diocesi di Tivoli», del Programma dettagliato hanno espresso la concorde volontà a modificare la funzione di soggetto proponente dell'intervento, attribuendola al Comune di Tivoli, in sostituzione della Diocesi di Tivoli - seminario vescovile;

che tale diversa attribuzione di funzioni comporta la rimodulazione della scheda descrittiva del suddetto intervento;

Rilevato che:

l'art. 9 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, al comma 2, dispone che «Il Commissario, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, è autorizzato a disporre una diversa indicazione dei soggetti responsabili delle funzioni di cui al precedente art. 5, previa informativa alla Cabina di coordinamento, nei casi per i quali la variazione, anche per effetto di modifiche del quadro normativo vigente, sia richiesta e concordata fra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento»;

la diversa attribuzione della funzione di Soggetto proponente, come emerge dalle note su richiamate, è stata richiesta e concordata fra il Comune di Tivoli, nella persona del sindaco, e la Diocesi di Tivoli, nella persona del Vescovo di Tivoli e Palestrina;

la modifica della scheda descrittiva dell'intervento in argomento non comporta alterazione alcuna dei contenuti progettuali e delle risorse finanziarie già approvate e può essere oggetto di ordinanza a norma del comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evitare criticità di carattere procedurale e temporale che possano impedire la speditezza delle attività finalizzate a avviare e concludere l'intervento giubilare di cui trattasi nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma approvato, come in precedenza evidenziato;

Dato atto:

dell'avvenuta informativa rispetto alla modifica del soggetto proponente dell'intervento in oggetto effettuata dal Commissario straordinario nel corso della riunione del 2 agosto 2023 della Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, in relazione all'intervento 154 del Programma dettagliato «Realizzazione casa del pellegrino nel palazzo del Seminario della Diocesi di Tivoli», la modifica della funzione di soggetto proponente individuato nel Comune di Tivoli, in sostituzione della Diocesi di Tivoli.

2. L'approvazione della scheda descrittiva dell'intervento n. 154 del Programma dettagliato «Realizzazione casa del pellegrino nel palazzo del seminario della Diocesi di Tivoli», come sopra modificata, allegata al presente provvedimento quale parte integrante.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433 della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni.

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 11 ottobre 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (comune.roma.it).

23A05915

ORDINANZA 11 ottobre 2023.

Rimodulazione della scheda descrittiva dell'intervento n. 52 «Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Palazzo Braschi a Subiaco», incluso nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023. (Ordinanza n. 22).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche e integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

al comma 425-*bis*, introdotto dall'art. 31, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dispone che «in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 […] con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori», avvenga ricorrendo procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma;

al comma 426, stabilisce che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 che, al comma 1, ha attribuito al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della su richiamata legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, di cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot. n. RM/2022/242;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, pubblicato in data 14 giugno 2023, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato adottato, includendovi anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, il Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato»), sub All.1. al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2021;

Atteso che:

l'intervento 52, considerato essenziale nel Programma dettagliato, ha attualmente lo scopo di migliorare la fruibilità, lo *standard* energetico e la sicurezza di Palazzo Braschi a Subiaco (di seguito, «Palazzo Braschi»), già Palazzo della Missione, ideato nel 1738 dal Card. Giovanni Battista Spinola, abate commendatario di Subiaco, con l'intenzione che fosse abitato dai «Preti della Missione» e che costituisse un ampio casamento spirituale di tutta l'Abbazia di Subiaco;

attualmente l'immobile è utilizzato solamente dalle attività commerciali e dagli studi professionali posti ai piani terra e primo, prospicenti la vicina piazza U. Pelliccia;

il fabbricato necessita di una ristrutturazione totale, che interessa tutti i piani fino alla copertura, al fine di garantire una riqualificazione complessiva, anche strutturale, dell'immobile, l'adeguamento degli impianti e l'efficientamento energetico;

l'intervento in oggetto verrà eseguito per fasi successive, iniziando dal miglioramento strutturale e dalla ristrutturazione dei piani secondo e terzo, dove potranno trovare subito collocazione gli uffici comunali;

la scheda descrittiva dell'intervento 52 del Programma dettagliato prevede, per l'attuazione del medesimo, quale amministrazione proponente e soggetto attuatore, il Comune di Subiaco, che svolgerà altresì le funzioni di centrale di committenza;

Dato atto che:

Palazzo Braschi, attualmente di proprietà della Diocesi di Tivoli, deve essere preliminarmente acquisito al patrimonio comunale del Comune di Subiaco;

a tal fine, con deliberazione del Consiglio comunale di Subiaco n. 39 del 9 agosto 2023, è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di Palazzo Braschi, al prezzo di euro 700.000,00 (euro settecentomila/00), oltre alle spese accessorie, così determinato nella relazione tecnica estimativa redatta dall'ufficio tecnico comunale;

la predetta deliberazione dà atto che la copertura finanziaria dell'acquisto di cui trattasi è prevista all'interno della somma finanziata con l'intervento n. 52 di cui al Programma dettagliato;

con nota prot. n. 16067 del 28 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al numero 2694, il sindaco del Comune di Subiaco rivolgeva al Commissario straordinario la richiesta di voler procedere alla rimodulazione della scheda descrittiva dell'intervento 52 «Ristrutturazione e valorizzazione Palazzo Giovannangelo Braschi», precisando che, per mero errore materiale, nella stessa non era stato specificato che nel costo dell'intervento e nel relativo finanziamento fossero incluse anche le somme necessarie per dar corso all'acquisto del complesso immobiliare, e che quindi l'acquisizione in parola che non avrebbe modificato il quadro economico dell'intervento;

con la citata comunicazione prot. n. 16067/2023, il Comune di Subiaco ha trasmesso la versione integrata della scheda relativa all'intervento 52, contenente la previsione delle attività finalizzate alla preliminare acquisizione di Palazzo Braschi, oggetto del più volte citato intervento n. 52, senza alterazione dell'importo complessivo del finanziamento già approvato;

Rilevato che l'approvazione della scheda descrittiva dell'intervento n. 52 del Programma dettagliato, così come rimodulata dall'amministrazione proponente, comprensiva delle attività finalizzate all'acquisizione dell'immobile oggetto dell'intervento, senza alterazione del finanziamento già approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, può essere oggetto di ordinanza del Commissario straordinario, a norma del comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evitare criticità di carattere procedurale e temporale che possano impedire la speditezza delle attività finalizzate a avviare e concludere l'intervento giubilare di cui trattasi nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma approvato;

Dato, altresì, atto dell'avvenuta informativa rispetto alla modifica del soggetto proponente dell'Intervento in oggetto effettuata dal Commissario straordinario nel corso della riunione del 2 agosto 2023 della Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1. Con i poteri di cui all'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, l'approvazione della rimodulazione della scheda descrittiva dell'Intervento n. 52 del Programma dettagliato «Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Palazzo Braschi a Subiaco», come trasmessa dal Comune della Città di Subiaco, in qualità di amministrazione proponente con nota prot. n. 16067 del 28 settembre 2023, allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce la scheda dell'Intervento 52 contenuta nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023.

2. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni.

3. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo» e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 11 ottobre 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (comune.roma.it).

23A05916

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ranolazina Bruno farmaceutici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 645/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 234 dell'8 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 19 novembre 2022, con la quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranolazina Bruno Farmaceutici» (ranolazina);

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 403 del 14 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2023 con la quale è stato autorizzato il trasferimento di titolarità dalla società ELC Group s.r.o alla società Bruno Farmaceutici S.p.a.;

Vista la domanda presentata in data 28 giugno 2023 con la quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ranolazina Bruno Farmaceutici» (ranolazina) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 050152026, 050152053 e 050152089;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RANOLAZINA BRUNO FARMACEUTICI (ranolazina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«350 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse - A.I.C. n. 050152026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84;

«500 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse - A.I.C. n. 050152053 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84;

«750 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse - A.I.C. n. 050152089 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ranolazina Bruno Farmaceutici» (ranolazina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ranolazina Bruno Farmaceutici» (ranolazina); è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05893

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Solifenacina Krka», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 646/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 37 del 9 aprile 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 107 del 10 maggio 2018, con la quale la società Krka d.d. Novo Mesto ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Solifenacina Krka» (solifenacina);

Vista la determina AIFA n. 624 del 2 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2019 con la quale il medicinale «Solifenacina Krka» (solifenacina) è stato riclassificato dalla classe Cnn alla classe C;

Vista la domanda presentata in data 26 giugno 2023 con la quale la società Krka Farmaceutici Milano S.r.l., rappresentante locale per l'Italia della società Krka d.d. Novo Mesto, ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Solifenacina Krka» (solifenacina) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 045394018, 045394032 e 045394057;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SOLIFENACINA KRKA (solifenacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVCD/AL - A.I.C. n. 045394018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,74;

Nota AIFA: 87;

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVCD/AL - A.I.C. n. 045394032 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,22;
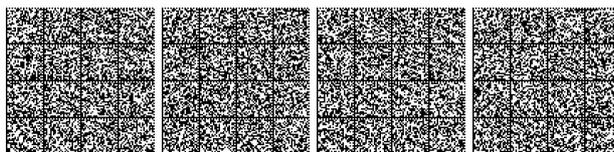
Nota AIFA: 87;

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVCD/AL - A.I.C. n. 045394057 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,48;

Nota AIFA: 87.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Solifenacina Krka» (solifenacina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Solifenacina Krka» (solifenacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05894

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tolvaptan Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 649/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 76 del 1° giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 137 del 14 giugno 2023, con la quale la società Accord Healthcare, S.L.U. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «TOLVAPTAN ACCORD» (tolvaptan);

Vista la domanda presentata in data 1° giugno 2023 con la società Accord Healthcare, S.L.U. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe H, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Tolvaptan Accord» (tolvaptan) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 050637026/E, 050637065/E e 050637103/E;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOLVAPTAN ACCORD (tolvaptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«7,5 mg compresse» - blister PVC/Alu - 10x1

A.I.C. n. 050637026/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 585,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 965,48

Confezione

«15 mg compresse» - blister PVC/Alu - 10x1

A.I.C. n. 050637065/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo*ex factory* (IVA esclusa)

euro 585,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 965,48

Confezione

«30 mg compresse» - blister PVC/Alu - 10x1

A.I.C. n. 050637103/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 585,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 965,48

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tolvaptan Accord» (tolvaptan) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali;

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tolvaptan Accord» (tolvaptan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti endocrinologo, nefrologo, oncologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05895

DETERMINA 17 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trabectedina Ever Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 650/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del

decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 120 del 23 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 125 del 30 maggio 2023, con la quale la società Ever Valinject GMBH (Ever Pharma Italia *Srl)* ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «TRABECTEDINA EVER PHARMA» (trabectedin);

Vista la domanda presentata in data 4 luglio 2023 con la quale la società Ever Pharma Italia S.R.L., rappresentante in Italia della società Ever Valinject GMBH, ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe H, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Trabectedina Ever Pharma» (trabectedin), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 050566013 e 050566025;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «TRABECTEDINA EVER PHARMA (trabectedin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«0,25 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

A.I.C. n. 050566013 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 371,00
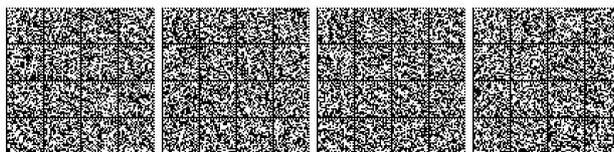
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 612,30

Confezione

«1 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

A.I.C. n. 050566025 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 1.395,80

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 2.303,63

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Trabectedina Ever Pharma» (trabectedin) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trabectedina Ever Pharma» (trabectedin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05896

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Con determina aRM - 166/2023 - 3733 del 16 ottobre 2023 è stata revocata, su rinuncia della Farmaroc S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: TAVOR

confezione: 044431029;

descrizione: «2,5 mg compresse» 20 compresse;

paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05917

Rettifica dell'estratto della determina n. 305/2023 del 18 aprile 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dimetilfumarato Zentiva».

Estratto determina n. 637/2023 del 17 ottobre 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina n. 305/2023 del 18 aprile 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilità e prezzo di medicinali del medicinale DIMETILFUMARATO ZENTIVA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 105 del 6 maggio 2023,

laddove è scritto:

«Harmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 - Malta»,
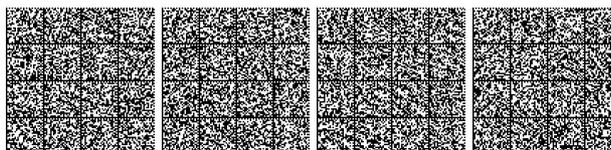
leggasi:

«Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05918

Rettifica dell'estratto della determina n. 511/2023 del 17 luglio 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina n. 638/2023 del 17 ottobre 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina n. 511/2023 del 17 luglio 2023, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di medicinali del medicinale VALSARTAN E IDROCLORTIAZIDE ZENTIVA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 177 del 31 luglio 2023,

laddove è scritto:

«Confezione

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 041492277 (in base 10)»,

leggasi:

«Confezione

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 041492277 (in base 10)».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05919

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2171 della Commissione del 10 ottobre 2023 che approva le modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», che comprendono la variazione del nome da «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» a «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo».

Si rende noto che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 13 ottobre 2023 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2171 della Commissione del 10 ottobre 2023 relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», che comprendono la variazione del nome da «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» a «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo».

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo» è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/qualitylabels/geographical-indications-register/

b) sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

23A05905

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Zygos S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 3 ottobre 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Zygos S.r.l.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 07884340725, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

23A05906

Ulteriore proroga per la presentazione della domanda di partecipazione al corso di specializzazione in telecomunicazioni della Scuola superiore TLC - anno accademico 2023/2024.

È stato ulteriormente prorogato al 20 novembre 2023 il termine per presentare le iscrizioni per l'anno accademico 2023/2024 al corso della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni (SSSTLC) di grado *post*-universitario ai sensi del r.d. n. 2483 del 19 agosto 1923, modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 325, per il conseguimento del diploma di specializzazione in telecomunicazioni.

Il bando di partecipazione e relative informazioni sono pubblicate e disponibili all'indirizzo: https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-comunicazioni/formazione/scuola-superiore-di-specializzazione-in-telecomunicazioni

23A05920

Sospensione dell'acquisizione delle domande relative alla misura Brevetti+

In conseguenza dell'esaurimento delle risorse disponibili, dal 25 ottobre 2023 è stata sospesa, con decreto direttoriale n. 326889 del 24 ottobre 2023, l'acquisizione del protocollo on-line dell'ente gestore delle domande di agevolazione relative alla misura denominata Brevetti+, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2023.

La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti internet dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.mise.gov.it e del soggetto gestore: www.invitalia.it

23A06002

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 631 del 7 ottobre 2023, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, "Lacosamide Aristo"», dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023).

La pubblicazione dell'estratto citato in epigrafe, avvenuta nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi annullata in quanto il testo corretto è quello riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2023.

23A05961

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-253) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
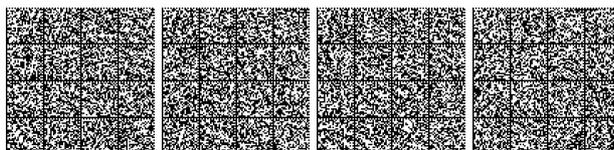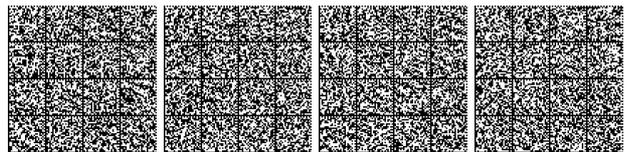
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.